occupato ad interim il posto di cui trattasi ed il fatto ch'egli abbia una grande anzianità di servizio nel grado inferiore non costituiscono elementi di valutazione decisivi che possano prevalere sull'interesse del servizio, il quale è il criterio determinante per la scelta fra i candidati ad una promozione.

RELAZIONE D'UDIENZA
nella causa 306/85 *

I — Gli antefatti e il procedimento

1. Il ricorrente sig. André Huybrechts, dipendente della Commissione dal 1958, occupa da questa stessa data un posto di amministratore principale, con inquadramento al grado A 4 (e a partire da una decina d'anni, all'ottavo scatto di detto grado).

Dal 15 settembre 1982 egli svolge le sue funzioni presso la DG VIII, direzione A-3, divisione « Industria, miniere, energia ». In seguito alla partenza dell'ex capo di tale divisione, il ricorrente esercitava, dal 1° settembre 1983 al 31 dicembre 1984, le funzioni di capodivisione, prima come supplente (dal 1° settembre 1983 al 31 marzo 1984) e successivamente ad interim (dal 1° aprile al 31 dicembre 1984).

2. Il 26 ottobre 1984 la Commissione faceva pubblicare l'avviso di posto vacante COM 1422/84 (redatto nel novembre 1983) relativo al posto di capo della divisione VII-A-3. In ordine alle qualificazioni necessarie, l'avviso stabiliva, in particolare, quanto segue:

« *Qualificazioni necessarie*:

1) (...)

2) Conoscenze molto approfondite della politica di sviluppo di cooperazione, e dei settori energetici, industriali e minerari dei paesi in via di sviluppo, delle loro prospettive e del loro impatto sull'ambiente economico e sociale.

3) Esperienza adeguata alla funzione da svolgere.

4) Capacità di dirigere un'unità amministrativa, composta di diversi settori socioeconomici. »

3. Il ricorrente presentava la sua candidatura al posto in esame. Orbene, con decisione 19 dicembre 1984, la Commissione nominava il sig. Delorme, capogabinetto del sig. Pisani, che in quel periodo era il commissario incaricato dello sviluppo. Il ricorrente veniva informato, con nota 5 febbraio 1985, che l'APN non aveva « potuto accogliere la (sua) candidatura all'impiego da coprire ».

* Lingua processuale: il francese.

4. Con atto 19 marzo 1985, il ricorrente presentava all'APN un reclamo, ai sensi dell'art. 90, § 2, dello statuto, avente ad oggetto l'annullamento del suddetto provvedimento di nomina e della conseguenziale decisione di rigetto della sua candidatura.

Durante l'istruzione della procedura di reclamo, il ricorrente proponeva con lettera 17 aprile 1985, all'ufficio incaricato dell'istruzione, di sollecitare, in particolare, la produzione delle:

« a) note di trasmissione dei fascicoli (dei dipendenti che hanno presentato la loro candidatura all'impiego) alla commissione consultiva per le nomine e promozioni agli impieghi A1, A2 e A3;

(...) ».

5. Il reclamo del ricorrente veniva esplicitamente respinto con lettera 2 agosto 1985. In seguito il ricorrente ha proposto il presente ricorso, registrato nella cancelleria della Corte in data 11 ottobre 1985.

6. Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte (seconda sezione) ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria. Essa ha tuttavia invitato la Commissione a produrre copia del parere n. 48/84 del comitato consultivo per le nomine ai gradi A2 e A3, nonché il verbale speciale della riunione della Commissione nel corso della quale questa aveva deciso di nominare un candidato diverso dal ricorrente.

II — Le conclusioni delle parti

Il *ricorrente* chiede che la Corte voglia:

1. Dichiarare il ricorso ricevibile e fondato;

2. pertanto annullare:

— la decisione dell'APN 19 dicembre 1984, con cui il sig. G. Delorme è stato nominato capo della divisione « Industria, miniere, energia » VIII, direzione A-3;

— la conseguente decisione dell'APN di respingere la candidatura del ricorrente;

— la decisione dell'APN con cui è stato respinto il reclamo del ricorrente;

3) porre le spese a carico della Commissione.

La Commissione conclude che la Corte voglia:

— respingere il ricorso come infondato;

— statuire sulle spese secondo le norme vigenti.

III — I mezzi e gli argomenti delle parti

Il ricorrente fa valere i seguenti tre mezzi:

— violazione dello statuto, in particolare degli artt. 25, n. 2, e 45, n. 1, violazione delle forme essenziali e vizi di procedura;

— violazione dello statuto, in particolare degli artt. 5, n. 3, 7, n. 1, 27 e 45, n. 1, dei principi generali di diritto, in particolare del principio secondo cui qualsiasi

atto amministrativo deve avere una motivazione giuridicamente ammissibile (vale a dire pertinente e non inficiata da errori di diritto o di fatto) e del dovere di sollecitudine;

— violazione dello statuto, in particolare dei suoi artt. 7, n. 1, e 45, n. 1 e sviamento di potere.

Sul primo mezzo

1. Il *ricorrente* fa valere quanto segue: prima di adottare la decisione di nomina e la decisione di rigetto della sua candidatura all'impiego in questione, non è stato effettuato un esame comparativo dei meriti dei dipendenti che hanno presentato la loro candidatura a tale posto e dei rapporti informativi relativi agli stessi.

Secondo quanto consta al ricorrente, né il comitato consultivo per le nomine ai gradi A2 e A3 né la Commissione in quanto APN disponevano infatti dei fascicoli personali dei candidati. È vero che il ricorrente, durante un colloquio con il capo della divisione « statuto » in data 7 maggio 1985, aveva potuto prendere conoscenza delle copie del parere di detto comitato e del verbale della Commissione relativo alla nomina di cui trattasi, tuttavia si trattava di documenti puramente formali. Inoltre, le note di trascrizione del comitato dei fascicoli personali non erano state prodotte, sebbene egli ne avesse fatto richiesta con lettera 17 aprile 1985. Orbene, spetta alla Commissione dimostrare dinanzi alla Corte che l'esame comparativo dei meriti dei candidati si è svolto secondo modalità che soddisfano i requisiti dell'esame contemplato dall'art. 45, n. 1, dello statuto.

2. La *Commissione* rileva che tale mezzo è fondato su allegazioni erronee in fatto. La prova che il comitato consultivo per le nomine ai gradi A2 e A3 e la Commissione hanno effettuato un esame comparativo dei meriti dei candidati nonché dei loro rapporti informativi è contenuta nei relativi verbali di cui il ricorrente ha preso conoscenza nel corso del colloquio avvenuto il 7 maggio 1985. La Commissione non è peraltro in possesso di una nota di trascrizione scritta relativa ai fascicoli dei candidati e destinata a tale comitato e al collegio dei commissari.

Sul secondo mezzo

1. Il *ricorrente* sostiene che le decisioni impugnate difettano di motivazione o quanto meno di una motivazione giuridicamente ammissibile.

Secondo il ricorrente, tutti gli elementi rilevanti suffragavano la sua nomina all'impiego di cui trattasi. Fra tutti i candidati, egli è quello più anziano d'età (57 anni), ha la maggiore anzianità di servizio (26 anni) e nel grado A4 (26 anni) e ha la più lunga esperienza professionale nel campo di cui trattasi (31 anni) ed in particolare nel settore specifico della divisione VIII, direzione A-3. Inoltre, il ricorrente risponde meglio di tutti i candidati e perfettamente alle qualificazioni richieste; egli aveva infatti svolto la supplenza, e successivamente l'interinato di capodivisione durante 16 mesi, e il suo ultimo rapporto informativo è elogiativo. L'attribuzione di tale posto costituisce inoltre per lui l'ultima possibilità di portare a compimento una carriera normale. Infine, il direttore dal quale dipende la divisione di cui trattasi riteneva che egli prevalesse di gran lunga sugli altri candidati. Orbene, stando così le cose, l'APN, nel nominare un altro candidato, non si è mantenuta nei limiti del suo potere discrezionale o, quanto meno,

non è provato in modo sufficiente sotto il profilo giuridico che essa si sia mantenuta entro tali limiti.

Per di più, essendo pacifico che il ricorrente è perfettamente idoneo ad esercitare le funzioni di cui trattasi — che egli aveva svolto durante 16 mesi, con generale soddisfazione — il dovere di sollecitudine nei confronti del ricorrente imponeva che venisse preso in considerazione il suo interesse prioritario alla promozione al grado A3.

2. La *Commissione* si richiama in primo luogo alla giurisprudenza della Corte secondo cui l'APN non è tenuta a motivare le promozioni nei confronti dei candidati non promossi.

Essa sostiene inoltre che l'esame della situazione del ricorrente e in particolare degli elementi da questi dedotti dimostra che l'APN non ha superato i limiti del potere discrezionale definiti dalla Corte. A tal riguardo, la Commissione sottolinea in particolare che al momento in cui veniva adottata la decisione controversa, il sig. Delorme aveva raggiunto quasi l'età di 50 anni e possedeva un'anzianità di servizio e un'anzianità nel grado di circa 9 anni nonché un'esperienza professionale nel campo in questione di circa 22 anni. Per di più, il raffronto tra i rapporti informativi del sig. Delorme, elogiativi sotto ogni aspetto, e quelli del ricorrente risulta favorevole al primo. Quanto all'argomento del ricorrente relativo al fatto che egli aveva svolto la supplenza e l'interinato del capodivisione, la Commissione ricorda che il fatto d'aver esercitato funzioni superiori al proprio grado non conferisce all'interessato il diritto alla promozione. Peraltro, secondo le informazioni del direttore generale del settore, l'interinato svolto in qualità di capo della divisione VIII, direzione A-3 non dimostrava che il ricorrente possedesse le qualità « manageriali » considerate dal direttore generale indispensabili per dirigere la divisione.

Riguardo alla pretesa violazione del dovere di sollecitudine, la Commissione osserva, infine, che tale dovere non importa affatto l'obbligo di promuovere un dipendente qualora l'interesse del servizio imponga di promuovere un altro.

Sul terzo mezzo

1. Il *ricorrente* ritiene che nel caso di specie il potere di nomina sia stato esercitato ad uno scopo diverso da quello legale.

L'esistenza dello sviamento di potere può essere dedotta anche solo dall'insussistenza di una motivazione legalmente ammissibile per quanto riguarda la scelta effettuata dall'APN, qual è stata illustrata nell'ambito del secondo mezzo.

La nomina effettuata rientra nel quadro delle nomine avvenute alla fine del mandato della Commissione (nomine comunemente dette « lanci col paracadute »), il che è comprovato, in particolare, dalla circolare 7 novembre 1984 del sindacato dei dipendenti internazionali ed europei, che considera l'avviso di posto vacante di cui trattasi un esempio d'atto preparatorio di un « lancio col paracadute » (nella specie: quello di un membro del gabinetto Pisani).

Infine il ricorrente si richiama alla cronistoria della copertura dell'impiego controverso, quale terzo elemento rivelatore dello sviamento di potere. Al riguardo, egli ricorda in

particolare che l'avviso di posto vacante relativo a tale impiego era stato redatto nel novembre 1983 ed è stato pubblicato soltanto nell'ottobre 1984, poco prima della scadenza del mandato precedente della Commissione in data 31 dicembre 1984. Ne discende che l'impiego era stato espressamente riservato al capogabinetto del commissario Pisani.

2. Per la *Commissione*, il mezzo relativo allo sviamento di potere è infondato in fatto.

Nei limiti in cui il ricorrente deduce lo sviamento di potere dalla pretesa insussistenza di una motivazione legalmente ammissibile per la scelta dell'APN, la Commissione fa rinvio agli argomenti dedotti in relazione al secondo mezzo.

Le allegazioni del ricorrente sono peraltro semplici asserzioni prive di qualsiasi elemento di prova. Nulla infatti impedisce alla Commissione di promuovere capodivisione un dipendente distaccato presso un gabinetto qualora lo ritenga più idoneo all'esercizio delle funzioni di cui trattasi.

Infine, per quanto riguarda la cronistoria della copertura dell'impiego controverso, la Commissione precisa che fino al 1° aprile 1984 l'avviso di posto vancante non poteva essere pubblicato perché il posto lasciato libero dalla partenza dell'ex capo della divisione VIII, direzione A-3 era stato trasferito da tale divisione ad un'altra divisione in seguito al trasferimento di un dipendente. La divisione VIII, direzione A-3 riacquistava tale posto soltanto quando, il 1° aprile 1984, si liberava un altro posto A3. Successivamente la Commissione non aveva considerato prioritaria la pubblicazione dell'avviso di posto vacante di cui trattasi. Vi erano infatti altri avvisi di posto vacante da pubblicare prima di quello di capo della divisione interessata.

O. Due
giudice relatore